



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0338/2016**

15.11.2016 **\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio  
(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Gesine Meissner

Relatore per parere (\*):  
Lynn Boylan, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(\* ) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	56
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (*) .....	60
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	87
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	101

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0082),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0061/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del mercoledì 13 luglio 2016<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle Regioni,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A8-0338/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) La raccomandazione del  
Parlamento europeo e del Consiglio sulla***

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

*costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente<sup>1 bis</sup> definisce i concetti di "qualifica", "competenza" e "abilità" a livello dell'Unione. Ogni nuovo atto legislativo che stabilisca norme in materia di qualifiche dovrebbe utilizzare questi concetti quali definiti nella raccomandazione.*

---

*<sup>1 bis</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) Per facilitare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana, è fondamentale che i membri del personale di coperta, i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto siano titolari di certificati di qualifica comprovanti i rispettivi titoli. Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione.

#### *Emendamento*

(5) Per facilitare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana *e dell'ambiente*, è fondamentale che i membri del personale di coperta, *e in particolare* i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto siano titolari di certificati di qualifica comprovanti i rispettivi titoli. Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione.

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) Per garantire la sicurezza della

#### *Emendamento*

(7) Per garantire la sicurezza della

navigazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le vie navigabili a carattere marittimo, conformemente a criteri armonizzati. I requisiti di competenza per la navigazione su tali vie navigabili dovrebbero essere definiti a livello di Unione. Senza limitare inutilmente la mobilità dei conduttori di nave, qualora necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare le vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione in conformità di criteri e procedure armonizzati, a norma della presente direttiva. In questi casi i relativi requisiti di competenza dovrebbero essere stabiliti a livello di Stato membro.

navigazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le vie navigabili a carattere marittimo, conformemente a criteri armonizzati **e basandosi sulla legislazione europea in vigore, come ad esempio la direttiva (UE) 2016/1629<sup>1bis</sup>**. I requisiti di competenza per la navigazione su tali vie navigabili dovrebbero essere definiti a livello di Unione. Senza limitare inutilmente la mobilità dei conduttori di nave, qualora necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri, **se del caso in collaborazione con la commissione fluviale europea competente**, dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare le vie navigabili che presentano rischi specifici per la navigazione in conformità di criteri e procedure armonizzati, a norma della presente direttiva. In questi casi i relativi requisiti di competenza dovrebbero essere stabiliti a livello di Stato membro.

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che modifica la direttiva 2009/100/CE e abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 8**

###### *Testo della Commissione*

(8) Per motivi di efficacia in termini di costi, il possesso di certificati di qualifica dell'Unione non dovrebbe essere reso obbligatorio sulle vie navigabili interne nazionali non collegate **alla rete** navigabile di un altro Stato membro.

###### *Emendamento*

(8) Per motivi di efficacia in termini di costi, il possesso di certificati di qualifica dell'Unione non dovrebbe essere reso obbligatorio sulle vie navigabili interne nazionali **che non siano** collegate **a una via** navigabile **interna** di un altro Stato membro.

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle navi nell'Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare norme minime, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

#### *Emendamento*

(9) Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle navi nell'Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare norme minime **sulla base di criteri armonizzati**, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(9 bis) Al fine di incoraggiare la mobilità e garantire l'attrattiva della professione di battelliere e di altri lavori di coperta, è opportuno che gli Stati membri assicurino condizioni di lavoro eque per tutte le forme di occupazione, garantiscano ai lavoratori una serie di diritti, come il diritto alla parità di trattamento, il diritto alla previdenza sociale, il diritto di denunciare gli abusi, di tutela della salute e della sicurezza, nonché disposizioni in materia di orario di lavoro e di riposo. È importante che il settore possa offrire programmi mirati sia a mantenere al lavoro gli ultracinquantenni che a migliorare le competenze e l'occupabilità dei giovani.***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 ter) La Commissione dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i membri dell'equipaggio che lavorano o che sono impegnati in attività commerciali esclusive e regolari nell'Unione e arrestare qualsiasi spirale al ribasso dei salari e le pratiche discriminatorie basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o lo Stato di bandiera.**

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) Qualora impieghino nell'Unione membri del personale di coperta in possesso di certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati in paesi terzi riconosciuti da autorità competenti dell'Unione, i datori di lavoro dovrebbero applicare il diritto sociale e del lavoro dello Stato membro in cui l'attività è esercitata.**

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i giovani a conseguire una qualifica professionale nel settore della navigazione interna e**

*adottare misure specifiche a sostegno delle attività delle parti sociali a tale riguardo.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, tutti gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, *ove possibile, a valutare le competenze necessarie per far fronte a rischi specifici per la navigazione per tutti i tratti delle vie navigabili interne dell'Unione in cui tali rischi sono stati individuati.*

#### *Emendamento*

(16) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, tutti gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, *previo consenso dello Stato membro ove è situato il tratto in questione, a valutare le competenze necessarie per la navigazione in un tratto che presenta rischi specifici.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) Per contribuire a un'amministrazione efficiente per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo e la revoca dei certificati di qualifica, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva e istituire registri destinati alla conservazione dei dati relativi ai certificati di qualifica dell'Unione, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo. Per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ai fini dell'attuazione, dell'applicazione e della valutazione della direttiva, nonché a fini statistici e per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni, compresi i dati sui certificati di qualifica, sui libretti di navigazione e sui giornali di bordo, a una base di dati gestita dalla Commissione.

#### *Emendamento*

(19) Per contribuire a un'amministrazione efficiente per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo e la revoca dei certificati di qualifica, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva e istituire registri destinati alla conservazione dei dati relativi ai certificati di qualifica dell'Unione, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo. Per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ai fini dell'attuazione, dell'applicazione e della valutazione della direttiva, nonché a fini statistici e per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni, compresi i dati sui certificati di qualifica, sui libretti di navigazione e sui giornali di bordo, a una base di dati gestita dalla Commissione. *La Commissione gestisce tale base di dati nel debito rispetto del*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 20**

#### *Testo della Commissione*

(20) Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Ai fini della valutazione della direttiva, a fini statistici, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva, anche tali autorità e, *se del caso*, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere accesso alla base di dati gestita dalla Commissione. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un *adeguato* livello di protezione dei dati, *compresi quelli* personali.

#### *Emendamento*

(20) Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Ai fini della valutazione della direttiva, a fini statistici, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva, anche tali autorità e, *ove necessario*, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere accesso alla base di dati gestita dalla Commissione. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un *elevato* livello di protezione dei dati, *in particolare nel caso dei dati* personali.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Considerando 20 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(20 bis) La direttiva del Consiglio 2014/112/EU<sup>1</sup> bis e la presente direttiva andrebbero integrate da una normativa dell'Unione in materia sia di introduzione di strumenti informatici che di ridefinizione dei requisiti di assunzione dei membri dell'equipaggio, onde garantire parità di condizioni per il mercato del lavoro delle vie navigabili interne dell'Unione, che riguardi i tempi di lavoro e di riposo, le qualifiche**

*professionali e i requisiti di assunzione degli equipaggi.*

---

*<sup>1bis</sup> Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).*

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manipolazioni, la Commissione dovrebbe, *come fase successiva* all'adozione della presente direttiva, *valutare la possibilità di introdurre una* versione *elettronica* del libretto di navigazione e del giornale di bordo, *come pure* tessere professionali *comprehensive dei certificati di qualifica dell'Unione*. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe tenere in considerazione le tecnologie esistenti in altri modi di trasporto, in particolare nel trasporto stradale. Dopo aver effettuato una valutazione d'impatto corredata di un'analisi dei costi/benefici e degli effetti sui diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

(21) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manipolazioni, la Commissione dovrebbe *adottare senza indugio, successivamente* all'adozione della presente direttiva, *un appropriato quadro giuridico per sostituire la* versione *cartacea dei certificati di qualifica dell'Unione*, del libretto di navigazione e del giornale di bordo, *con nuovi strumenti elettronici quali le* tessere professionali *e le unità elettroniche di bordo*. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe tenere in considerazione le tecnologie esistenti in altri modi di trasporto, in particolare nel trasporto stradale. *La Commissione dovrebbe altresì tenere conto della facilità di utilizzo e dell'accessibilità, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*. Dopo aver effettuato una valutazione d'impatto corredata di un'analisi dei costi/benefici e degli effetti sui diritti fondamentali, in particolare per

quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio *su tali iniziative. È altresì necessario introdurre apparecchiature a prova di manomissione per la registrazione elettronica delle ore di lavoro e dei compiti svolti da tutti i membri d'equipaggio.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 bis) È inoltre opportuno modernizzare i vigenti requisiti di assunzione dei membri dell'equipaggio onde pervenire nell'Unione a un sistema di assunzione armonizzato, trasparente, flessibile e sostenibile. La Commissione dovrebbe pertanto, dopo l'adozione della presente direttiva, presentare eventualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che istituisce un quadro normativo dell'Unione per un sistema trasparente, flessibile e sostenibile di assunzione dei membri dell'equipaggio. È opportuno fare ciò previa una valutazione d'impatto che dovrebbe tenere conto delle modifiche tecnologiche e non tecnologiche che incidono sul carico di lavoro a bordo delle navi.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(24) Al fine di garantire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri e

(24) Al fine di garantire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri e

l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme di competenza, delle norme relative all'idoneità medica, delle norme relative agli esami pratici, delle norme per l'omologazione dei simulatori e delle norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di una base di dati gestita dalla Commissione per ospitare copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ***Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme di competenza, delle norme relative all'idoneità medica, delle norme relative agli esami pratici, delle norme per l'omologazione dei simulatori e delle norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di una base di dati gestita dalla Commissione per ospitare copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>1bis</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Ai fini dell'efficienza la Commissione dovrebbe avere la possibilità di designare un organismo, come ad esempio il CESNI, che provveda al ricevimento di notifiche e alla pubblicazione di informazioni relative, ad esempio, all'elenco delle autorità competenti e ai programmi di formazione approvati, visto il carattere ricorrente di tali compiti.***

---

<sup>1 bis</sup> ***GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.***

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, elabora norme nel settore della navigazione interna, anche relativamente alle qualifiche professionali. **La Commissione potrà tener conto di tali norme quando le sia conferito il potere di adottare** atti in conformità **della** presente direttiva.

#### *Emendamento*

(26) Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, elabora norme nel settore della navigazione interna, anche relativamente alle qualifiche professionali. **Le commissioni fluviali europee, le organizzazioni internazionali pertinenti, le parti sociali e le associazioni professionali dovrebbero essere pienamente associate all'elaborazione e configurazione delle norme CESNI. Ove siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe fare riferimento alle norme del CESNI nell'ambito dell'adozione di atti delegati e di esecuzione in conformità con** la presente direttiva.

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di **una** quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

#### *Emendamento*

(27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di **un** quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali **minime** nel settore della navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(27 bis)** *Un sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali potrebbe rappresentare un primo passo per rafforzare la mobilità in questo settore. Nel medio termine, ci si attende che un sistema di formazione professionale comparabile negli Stati membri agevolerebbe la mobilità e garantirebbe la sicurezza.*

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 27 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(27 ter)** *Per migliorare l'equilibrio di genere nel settore della navigazione interna, dovrebbe essere promosso l'accesso delle donne alla professione. Come anche in altri settori, si dovrebbero combattere l'ostilità e la discriminazione basate sul genere. L'ampliamento della base di accesso alle professioni della navigazione interna dovrebbe costituire anche un vantaggio nella lotta contro il deficit di personale del settore.*

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) navi per le quali il prodotto *fra* lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è pari o superiore in volume a 100 m<sup>3</sup>;

(b) navi per le quali il prodotto *tra* lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è pari o superiore in volume a 100 m<sup>3</sup>;

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-a) imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, dai servizi di difesa civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza;*

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera -a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-a bis) imbarcazioni che navigano su base stagionale all'interno di uno Stato membro su laghi non collegati a una rete di vie navigabili interne;*

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) "via navigabile interna": *corpo idrico, che non costituisce parte del mare, aperto alla navigazione;*

(1) "via navigabile interna": *le vie navigabili di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>;*

---

*<sup>1 bis</sup> Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che modifica la direttiva 2009/100/CE e abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016,*

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) "rimorchiatore": una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;**

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 ter) "spintore": una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;**

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 quater) "galleggiante speciale": un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;**

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) **"membri del personale di coperta":**

(6) **"membri del personale di coperta":**

le persone che partecipano alla conduzione di navi che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione svolgendo compiti connessi alla navigazione, alla movimentazione del carico e allo stivaggio, alla manutenzione o alla riparazione, ad eccezione delle persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

le persone che partecipano alla conduzione di navi che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione svolgendo compiti connessi alla navigazione, **al controllo della conduzione della nave, alla meccanica navale, alla comunicazione, alla sicurezza, alla salute e alla protezione dell'ambiente**, alla movimentazione del carico **e dei passeggeri** e allo stivaggio, alla manutenzione o alla riparazione, ad eccezione delle persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7

#### *Testo della Commissione*

(7) "esperto di navigazione passeggeri": una persona che ha la competenza per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;

#### *Emendamento*

(7) "esperto di navigazione passeggeri": una persona che **presta servizio a bordo della nave e che** ha la competenza per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8

#### *Testo della Commissione*

(8) "conduttore di nave": un membro del personale di coperta qualificato per condurre navi sulle vie navigabili interne degli Stati membri e che è **responsabile** della **navigazione a bordo**;

#### *Emendamento*

(8) "conduttore di nave": un membro del personale di coperta qualificato per condurre navi sulle vie navigabili interne degli Stati membri e che **ha la piena responsabilità della nave, compresi l'equipaggio e il carico**;

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva

### Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 12

#### *Testo della Commissione*

(12) "grande convoglio": un convoglio spinto *composto dallo spintore e da sette chiatte* o più;

#### *Emendamento*

(12) "grande convoglio": un convoglio spinto *rispetto al quale il prodotto della lunghezza totale e della larghezza totale è pari a 6000 metri quadrati* o più;

### Emendamento 32

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 14**

#### *Testo della Commissione*

14) "giornale di bordo": un registro ufficiale dei viaggi effettuati da una nave;

#### *Emendamento*

14) "giornale di bordo": un registro ufficiale dei viaggi effettuati da una nave *e dal suo equipaggio*;

### Emendamento 33

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) "tempo di navigazione": il tempo che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio effettuato da una nave su vie navigabili interne e convalidato dall'autorità competente;

#### *Emendamento*

(15) "tempo di navigazione": il tempo, *misurato in giorni*, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio effettuato da una nave su vie navigabili interne e convalidato dall'autorità competente, *ivi incluso il tempo trascorso in porti e terminali per le operazioni di carico e scarico*;

### Emendamento 34

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. *Uno Stato membro può esentare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 tutti i membri del personale di coperta o gruppi di membri dell'equipaggio con qualifiche*

#### *Emendamento*

*soppresso*

*specifiche che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro. Il primo Stato membro può rilasciare certificati di qualifica nazionali per i membri del personale di coperta a condizioni diverse dalle condizioni generali di cui alla presente direttiva. La validità di tali certificati di qualifica nazionali è limitata alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro.*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Uno Stato membro può esentare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 tutte le persone di cui allo stesso paragrafo o gruppi di tali persone con qualifiche specifiche, che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro. Il primo Stato membro può rilasciare certificati di qualifica nazionali conseguibili a condizioni diverse dalle condizioni generali di cui alla presente direttiva. La validità di tali certificati di qualifica nazionali è limitata alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro.*

*soppresso*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 6 bis*

*Esenzioni relative alle vie navigabili interne nazionali non collegate a una via*

*navigabile interna di un altro Stato membro*

*1. Uno Stato membro può esentare le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate a una via navigabile interna di un altro Stato membro, comprese quelle vie navigabili interne che sono classificate a carattere marittimo, dagli obblighi di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6.*

*2. Uno Stato membro che accordi esenzioni a norma del paragrafo 1 può rilasciare certificati di qualifica alle persone di cui al paragrafo 1, applicando condizioni diverse dalle condizioni generali previste dalla presente direttiva, purché tali certificati garantiscano un livello adeguato di sicurezza. La validità di tali certificati di qualifica nazionali è limitata alle vie navigabili interne nazionali non collegate a una via navigabile interna di un altro Stato membro. Il riconoscimento di tali certificati in altri Stati membri è soggetto alla presente direttiva.*

*3. Gli Stati membri informano la Commissione delle esenzioni applicate a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni su tali esenzioni.*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

1. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri possono identificare i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici, *ad* eccezione *delle* vie navigabili

#### *Emendamento*

1. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri possono identificare i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici, *tenendo conto, ove opportuno,*

interne a carattere marittimo di cui all'articolo 7, se questi ultimi sono dovuti:

*della consulenza della commissione fluviale europea pertinente e fatta eccezione per le vie navigabili interne a carattere marittimo di cui all'articolo 7, se questi ultimi sono dovuti:*

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) alla presenza di uno specifico regolamento del traffico locale non *rientrante nel* codice europeo delle vie di navigazione interna, giustificato da specifiche caratteristiche idromorfologiche.

*Emendamento*

(c) alla presenza di uno specifico regolamento del traffico locale non *basato sul* codice europeo delle vie di navigazione interna, giustificato da specifiche caratteristiche idromorfologiche.

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) a un'elevata frequenza di incidenti in un determinato punto del fiume.*

### **Emendamento 40**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri possono utilizzare uno o più dei criteri di cui sopra solo al fine di definire tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici.*

### **Emendamento 41**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri notificano alla

Gli Stati membri notificano alla

Commissione le misure che intendono adottare a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 18, insieme alla motivazione su cui è basata la misura.

Commissione le misure che intendono adottare a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 18, insieme alla motivazione su cui è basata la misura, ***almeno otto mesi prima della data di adozione prevista.***

**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva  
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Lo Stato membro non adotta la misura per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva  
Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Entro un termine di sei mesi dalla notifica, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che approva le misure proposte se esse sono conformi al presente articolo e all'articolo 18 o, in caso contrario, che impone allo Stato membro di modificare o non adottare la misura proposta.

*Emendamento*

3. Entro un termine di sei mesi dalla notifica, la Commissione adotta un atto di esecuzione che approva le misure proposte se esse sono conformi al presente articolo e all'articolo 18 o, in caso contrario, che impone allo Stato membro di modificare o non adottare la misura proposta. ***Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.***

***Se la Commissione non reagisce entro un termine di otto mesi dalla notifica, lo Stato membro ha il diritto di adottare le misure proposte a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 18.***

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva  
Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli articoli 4 e 5 e i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all'articolo **16** rilasciati dalle autorità competenti in conformità della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Fermo restando il paragrafo 2, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli stabiliti a norma della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

**Emendamento 46**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Qualsiasi paese terzo può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. La domanda è corredata di tutte le informazioni necessarie per stabilire che il rilascio di questi documenti è soggetta a obblighi identici a quelli stabiliti a norma della presente direttiva.

*Emendamento*

1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli articoli 4 e 5 e i libretti di navigazione e i giornali di bordo di cui all'articolo **20** rilasciati dalle autorità competenti in conformità della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

*Emendamento*

3. Fermo restando il paragrafo 2, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alle norme nazionali di un paese terzo ***collegato a una via navigabile interna di uno Stato membro*** che prevedono obblighi identici a quelli stabiliti a norma della presente direttiva sono validi su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, fatte salve la procedura e le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

*Emendamento*

4. Qualsiasi paese terzo ***collegato a una via navigabile interna di uno Stato membro*** può presentare alla Commissione una domanda di riconoscimento di certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dalle proprie autorità. La domanda è corredata di tutte le informazioni necessarie per stabilire che il rilascio di questi documenti è soggetta a obblighi identici a quelli stabiliti a norma

della presente direttiva.

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Se questa prescrizione è soddisfatta, la Commissione adotta **un atto** di esecuzione **relativo** al riconoscimento nell'Unione dei certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dal paese terzo, a condizione che detto paese terzo riconosca nel proprio ordinamento i documenti dell'Unione rilasciati in conformità della presente direttiva.

##### *Emendamento*

Se questa prescrizione è soddisfatta, la Commissione adotta **atti** di esecuzione **relativi** al riconoscimento nell'Unione dei certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati dal paese terzo, a condizione che detto paese terzo riconosca nel proprio ordinamento i documenti dell'Unione rilasciati in conformità della presente direttiva **e si impegni a presentare ogni cinque anni la prova della coerenza delle sue norme nazionali con le disposizioni della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.**

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**5 bis. Quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo non soddisfi più le disposizioni del presente articolo, ne informa immediatamente la Commissione, precisando i motivi.**

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i

certificati di qualifica dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2. ***Al momento dell'adozione di tali atti, la Commissione può fare riferimento alle norme stabilite da organismi internazionali.***

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Ferme restando le limitazioni di cui al paragrafo 4, i certificati di qualifica dell'Unione per i conduttori di nave sono validi per un massimo di 10 anni.

#### *Emendamento*

5. Ferme restando le limitazioni di cui al paragrafo 4, i certificati di qualifica dell'Unione per i conduttori di nave ***e i certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche*** sono validi per un massimo di 10 anni.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. ***I certificati di qualifica dell'Unione per attività specifiche sono validi per un massimo di cinque anni.***

#### *Emendamento*

***soppresso***

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

Rilascio ***di*** autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

#### *Emendamento*

Rilascio ***e validità delle*** autorizzazioni specifiche per conduttori di nave

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Per le autorizzazioni specifiche per la navigazione su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici prescritte ai sensi dell'articolo 6, lettera b), i richiedenti devono fornire prove documentali soddisfacenti alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, riguardo:

*Emendamento*

2. Per le autorizzazioni specifiche per la navigazione su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici prescritte ai sensi dell'articolo 6, lettera b), i richiedenti devono fornire prove documentali soddisfacenti alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, riguardo:

**Emendamento 54**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – titolo**

*Testo della Commissione*

Rinnovo dei certificati di qualifica dell'Unione

*Emendamento*

Rinnovo dei certificati di qualifica dell'Unione *e delle autorizzazioni specifiche per conduttori di nave*

**Emendamento 55**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Alla scadenza della validità di un certificato di qualifica dell'Unione, gli Stati membri, su richiesta, rinnovano il certificato, a condizione che:

*Emendamento*

Alla scadenza della validità di un certificato di qualifica dell'Unione, gli Stati membri, su richiesta, rinnovano il certificato *e, se del caso, le autorizzazioni specifiche ivi incluse*, a condizione che:

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) vengano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), per *il*

*Emendamento*

(a) vengano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), per *i*

*certificato* di qualifica dell'Unione per membri *d'equipaggio*;

*certificati* di qualifica dell'Unione per membri *del personale di coperta e per le autorizzazioni specifiche diverse da quelle di cui all'articolo 6, lettera d)*;

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, gli Stati membri eseguono tutte le necessarie valutazioni e, se del caso, revocano tali certificati.

#### *Emendamento*

Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, gli Stati membri eseguono tutte le necessarie valutazioni e, se del caso, revocano tali certificati. ***La validità di un certificato di qualifica dell'Unione può essere temporaneamente sospesa da uno Stato membro quando esso ritenga tale sospensione necessaria per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Gli Stati membri registrano senza indebito ritardo le sospensioni e le revoche nella base di dati di cui all'articolo 23, paragrafo 2.***  
*Emendamento*

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 29 per ***stabilire*** le norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.

#### *Emendamento*

1. ***La*** Commissione ***adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 29 per ***integrare la presente direttiva stabilendo*** le norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*(c bis) il certificato di qualifica per esperto in sicurezza della navigazione su navi passeggeri.*

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

Per l'ottenimento dei documenti di cui alle lettere a) e b), gli esami pratici possono aver luogo a bordo di una nave o su un simulatore conforme all'articolo 19. Per la lettera c), gli esami pratici possono aver luogo a bordo di una nave o **di** un idoneo impianto a terra.

*Emendamento*

Per l'ottenimento dei documenti di cui alle lettere a) e b), gli esami pratici possono aver luogo a bordo di una nave o su un simulatore conforme all'articolo 19. Per la lettera c), gli esami pratici possono aver luogo a bordo di una nave, **su un simulatore conforme ai requisiti di cui all'articolo 19** o su un idoneo impianto a terra.

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. **Alla** Commissione è **conferito il potere di adottare** atti delegati conformemente all'articolo 29 per **stabilire** le norme relative agli esami pratici di cui al paragrafo 3, le quali precisano le competenze specifiche e le condizioni da sottoporre a prova durante gli esami pratici, nonché i requisiti minimi per le navi su cui possono aver luogo gli esami pratici.

*Emendamento*

4. **La** Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 29 per **integrare la presente direttiva stabilendo** le norme relative agli esami pratici di cui al paragrafo 3, le quali precisano le competenze specifiche e le condizioni da sottoporre a prova durante gli esami pratici, nonché i requisiti minimi per le navi su cui possono aver luogo gli esami pratici.

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Gli Stati membri garantiscono che gli esami sono condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Gli Stati membri garantiscono che gli esami sono condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1. ***Gli esaminatori sono estranei a conflitti di interessi.***

**Emendamento 63**

**Proposta di direttiva  
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri rilasciano un certificato di esame pratico ai richiedenti che hanno superato l'esame pratico di cui all'articolo 15, paragrafo 3.***

**Emendamento 64**

**Proposta di direttiva  
Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i certificati relativi agli esami pratici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.***

**Emendamento 65**

**Proposta di direttiva  
Articolo 16 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

**1 quater.** *Gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni, i certificati di esame pratico rilasciati dalle autorità competenti di altri Stati membri.*

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

1. I programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio *è stabilito il pertinente istituto* di istruzione *o* formazione.

1. I programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri *che dispongono di vie navigabili e* sul cui territorio *l'istituto competente fornisce istruzione o formazione, a condizione che il programma di istruzione sia parte integrante del sistema di formazione dello Stato membro. Gli Stati membri possono riconoscere programmi di formazione a livello nazionale a condizione che tali programmi soddisfino i criteri comuni definiti dal CESNI nel sistema di valutazione e garanzia della qualità (QAAS).*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 riguardo all'integrazione della presente direttiva con criteri comuni per detti programmi basati sui criteri comuni definiti dal CESNI nel QAAS.*

## Emendamento 67

### Proposta di direttiva

## Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

### *Testo della Commissione*

(c) esaminatori qualificati conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

### *Emendamento*

(c) esaminatori qualificati ***indipendenti, che non si trovano in una situazione di conflitto di interessi,*** conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***Gli esaminatori che sono stati coinvolti nella formazione del candidato sono considerati esaminatori qualificati solamente ai fini della lettera c) del primo paragrafo se accompagnati da almeno un esaminatore aggiuntivo che non è stato coinvolto nella formazione del candidato.***

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva

#### Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri riconoscono i diplomi o i certificati rilasciati a seguito del completamento di corsi di formazione approvati dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 1.***

## Emendamento 70

### Proposta di direttiva

## Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri che identificano tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, **definiscono** le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti e i mezzi per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti.

### *Emendamento*

Gli Stati membri che identificano tratti di vie navigabili interne che ***sono situati nel loro territorio e che*** presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, ***specificano, se del caso in collaborazione con la pertinente commissione fluviale europea,*** le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti e i mezzi ***necessari*** per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti.

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva

#### Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

### *Testo della Commissione*

Tali mezzi possono consistere in un limitato numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione, un esame su simulatore, un esame a scelta multipla o una combinazione di questi.

### *Emendamento*

***Tenendo conto delle competenze necessarie per il rischio specifico,*** tali mezzi possono consistere in un limitato numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione, un esame su simulatore, ***se disponibile,*** un esame a scelta multipla o una combinazione di questi. ***Per i tratti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e d), è obbligatorio effettuare un limitato numero di viaggi sul tratto in questione.***

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva

#### Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

### *Testo della Commissione*

Nell'applicare il presente paragrafo, gli Stati membri applicano criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

### *Emendamento*

Nell'applicare il presente paragrafo, gli Stati membri applicano criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ***e documentano la storia della sicurezza della navigazione del tratto***

*in questione.*

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri possono effettuare valutazioni delle competenze dei richiedenti per rischi specifici per tratti situati in un altro Stato membro sulla base dei requisiti stabiliti a norma del paragrafo 1. Su richiesta e in caso di esame mediante prove a scelta multipla o simulatori, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 forniscono **agli altri Stati membri** gli strumenti disponibili **che consentono loro** di effettuare tale valutazione.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri possono effettuare valutazioni delle competenze dei richiedenti per rischi specifici per tratti situati in un altro Stato membro sulla base dei requisiti stabiliti a norma del paragrafo 1 **e con l'esplicito consenso dell'altro Stato membro interessato**. Su richiesta e in caso di esame mediante prove a scelta multipla o simulatori, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 forniscono **allo Stato membro che effettua la valutazione** gli strumenti disponibili **per consentire a detto Stato membro** di effettuare tale valutazione.

### **Emendamento 74**

#### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. I simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze sono soggetti ad omologazione da parte degli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il dispositivo è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L'omologazione indica quale valutazione di competenza è autorizzata in relazione al simulatore.

##### *Emendamento*

1. I simulatori utilizzati per la **formazione sono equivalenti a quelli utilizzati per la** valutazione delle competenze. **Entrambi** sono soggetti ad omologazione da parte degli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il dispositivo è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L'omologazione indica quale valutazione di competenza è autorizzata in relazione al simulatore.

## Emendamento 75

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. *Alla* Commissione è *conferito il potere di adottare* atti delegati conformemente all'articolo 29 per *stabilire* le norme per l'omologazione dei simulatori, le quali precisano i requisiti funzionali e tecnici minimi e le procedure amministrative in questo campo, con l'obiettivo di garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

#### *Emendamento*

2. *La* Commissione *adotta* atti delegati conformemente all'articolo 29 per *integrare la presente direttiva stabilendo* le norme per l'omologazione dei simulatori, le quali precisano i requisiti funzionali e tecnici minimi e le procedure amministrative in questo campo, con l'obiettivo di garantire che i simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze siano concepiti in modo tale da consentire di verificare le competenze così come stabilito dalle norme relative agli esami pratici di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

## Emendamento 76

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. *Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura del possibile, l'accesso ai simulatori sia garantito ai cittadini di altri Stati membri.***

## Emendamento 77

### Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i libretti di navigazione e i giornali di bordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni necessarie per l'attuazione

#### *Emendamento*

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per i libretti di navigazione e i giornali di bordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni necessarie per l'attuazione

della presente direttiva in relazione all'identificazione della persona, al tempo di navigazione e ai viaggi effettuati. Nell'adottare tali modelli, la Commissione tiene conto del fatto che il giornale di bordo viene utilizzato anche per l'attuazione della direttiva 2014/112/UE<sup>19</sup> del Consiglio per verificare i requisiti relativi all'equipaggio e registrare i viaggi ***della nave e può fare riferimento alle norme stabilite da organismi internazionali.***

---

<sup>19</sup> Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).

della presente direttiva in relazione all'identificazione della persona, al tempo di navigazione e ai viaggi effettuati. Nell'adottare tali modelli, la Commissione tiene conto del fatto che il giornale di bordo viene utilizzato anche per l'attuazione della direttiva 2014/112/UE del Consiglio per verificare i requisiti relativi all'equipaggio e registrare i viaggi ***dell'imbarcazione.***

---

<sup>19</sup> Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).

## **Emendamento 78**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione presenta, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per l'introduzione di una versione elettronica antifalsificazione del libretto di navigazione, del giornale di bordo e di tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell'Unione e volta altresì a prevedere procedure di verifica semplici e a prova di falsificazione dei periodi di lavoro e di riposo di tutti i membri dell'equipaggio.***

## Emendamento 79

### Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. *Alla* Commissione è *conferito il potere di adottare* atti delegati conformemente all'articolo 29 e sulla base dei requisiti essenziali in materia di idoneità medica di cui all'allegato III al fine di *definire* le norme di idoneità medica, le quali specificano i requisiti di idoneità medica, in particolare per quanto riguarda le prove che il medico deve eseguire, i criteri da applicare per determinare l'abilità al lavoro e l'elenco delle restrizioni e delle misure di mitigazione.

#### *Emendamento*

6. *La* Commissione *adotta* atti delegati conformemente all'articolo 29 e sulla base dei requisiti essenziali in materia di idoneità medica di cui all'allegato III al fine di *integrare la presente direttiva definendo* le norme di idoneità medica, le quali specificano i requisiti di idoneità medica, in particolare per quanto riguarda le prove che il medico deve eseguire, i criteri da applicare per determinare l'abilità al lavoro e l'elenco delle restrizioni e delle misure di mitigazione.

## Emendamento 80

### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

3. I dati personali possono essere trattati solo a fini di:

#### *Emendamento*

3. I dati personali possono essere trattati *conformemente ai principi in materia di protezione dei dati personali stabiliti nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>* e solo a fini di:

---

*<sup>1bis</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).*

## Emendamento 81

### Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 5

*Testo della Commissione*

Per agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per completare le informazioni contenute nei registri dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo con altre informazioni previste dai modelli dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5.

*Emendamento*

Per agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 29, per completare le informazioni contenute nei registri dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo con altre informazioni previste dai modelli dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo adottati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5.

**Emendamento 82**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 riguardo alle norme che stabiliscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di tale base di dati, in particolare per specificare:

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 29, riguardo alle norme che stabiliscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di tale base di dati, in particolare per specificare:

*Motivazione*

*Formulazione standard utilizzata dal PE per gli atti delegati.*

**Emendamento 83**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 26 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di acquisizione e valutazione delle competenze e la gestione dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo siano valutate da organismi indipendenti a intervalli non superiori a *cinque* anni.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di acquisizione e valutazione delle competenze e la gestione dei certificati di qualifica dell'Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo siano valutate da organismi indipendenti a intervalli non superiori a *sei* anni.

## Emendamento 84

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di navi.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di navi. ***In questo contesto, essi rispettano pienamente i principi in materia di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento (UE) n. 2016/679.***

## Emendamento 85

### Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. ***La delega di potere*** di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 4, ***agli articoli 19 e 21*** e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è ***conferita*** alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dal (\*entrata in vigore).

#### *Emendamento*

2. ***Il potere di adottare atti delegati*** di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 4, ***all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 6,*** e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è ***conferito*** alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dal ... (***data di*** entrata in vigore ***della presente direttiva***). ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

## Emendamento 86

### Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis.** *Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

## Emendamento 87

### Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Nell'esercizio del potere di delega di cui all'articolo 15, paragrafi 1, e 4, **agli articoli 19 e 21** e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, la Commissione **può adottare** atti delegati che fanno riferimento a norme stabilite da **organismi internazionali**.

*Emendamento*

6. Nell'esercizio del potere di delega di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 4, **all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 6** e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, la Commissione **adotta** atti delegati, **a integrazione della presente direttiva**, che fanno riferimento a norme stabilite da **un organismo internazionale quale, in particolare, il CESNI e che ne fissano la data di applicazione, a condizione che:**

(a) **le norme siano disponibili e aggiornate;**

(b) **le norme siano conformi ai requisiti di cui agli allegati, ove pertinenti;**

(c) **gli interessi dell'Unione non siano compromessi da modifiche nel processo decisionale del CESNI o dell'organismo internazionale pertinente.**

Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.

**La Commissione assicura che le norme siano disponibili in tutte le lingue delle istituzioni dell'Unione europea.**

## **Emendamento 88**

### **Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

**7. La Commissione può designare un organismo per la ricezione delle notifiche e l'accesso del pubblico alle informazioni previste di cui alla presente direttiva.**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 89**

### **Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Al momento dell'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 1 ter) e all'articolo 20, paragrafo 4, la Commissione fa riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale pertinente quale, in particolare, il CESNI, e fissa la data di applicazione a condizione che:**

**(a) le norme siano disponibili e aggiornate;**

**(b) le norme siano conformi ai requisiti di cui alla presente direttiva, ove pertinenti;**

**(c) gli interessi dell'Unione non siano compromessi da modifiche nel processo decisionale del CESNI o dell'organismo internazionale pertinente.**

**Ove tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione può prevedere o fare riferimento ad altre norme.**

**La Commissione assicura che le norme siano disponibili in tutte le lingue delle istituzioni dell'Unione europea.**

## Emendamento 90

### Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione valuta la presente direttiva insieme agli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 8, 10, 20 e 29 e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro **sette** anni dalla data di cui all'articolo 33, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

1. La Commissione valuta la presente direttiva insieme agli atti delegati e di esecuzione di cui agli articoli 8, 10, **16**, 20 e 29 e presenta i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro **otto** anni dalla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

## Emendamento 91

### Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Entro **un anno** dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta gradualmente atti delegati che istituiscono:

#### *Emendamento*

1. Entro **due anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta gradualmente atti delegati che istituiscono:

## Emendamento 92

### Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) **i modelli di cui agli articoli 10 e 20;**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 93

### Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

(e) le norme relative agli esami pratici di cui all'articolo 15, paragrafo 3;

#### *Emendamento*

(e) le norme relative agli esami pratici di cui all'articolo 15, paragrafo 4;

## Emendamento 94

### Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Entro...[data successiva di due anni all'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono i modelli per i certificati di qualifica dell'Unione, per i certificati relativi agli esami pratici nonché per i registri di servizio e i giornali di bordo di cui all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 1 bis, e all'articolo 20, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.***

## Emendamento 95

### Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I certificati di conduzione rilasciati in conformità della direttiva 96/50/CE e le patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva rilasciati prima della data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva, rimangono validi sulle vie navigabili dell'Unione in cui erano validi prima di tale data per un massimo di 10 anni dopo tale data. Prima della scadenza della validità, lo Stato membro che ha rilasciato tali documenti rilascia un certificato di qualifica dell'Unione ai conduttori di nave titolari di tali certificati conformemente al modello prescritto dalla presente direttiva o un certificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva, a condizione che vengano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c) della

1. I certificati di conduzione rilasciati in conformità della direttiva 96/50/CE e le patenti di battelliere del Reno di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva rilasciati prima della data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva, rimangono validi sulle vie navigabili dell'Unione in cui erano validi prima di tale data per un massimo di 10 anni dopo tale data. Prima della scadenza della validità, lo Stato membro che ha rilasciato tali documenti rilascia un certificato di qualifica dell'Unione ai conduttori di nave titolari di tali certificati conformemente al modello prescritto dalla presente direttiva o un certificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva, a condizione che vengano fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c) della

presente direttiva *e*:

presente direttiva.

### **Emendamento 96**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) che la legislazione in base alla quale è stato rilasciato il certificato preveda un tempo di navigazione minimo di 720 giorni come condizione per il conseguimento di un certificato di conduttore di nave valido su tutte le vie navigabili dell'Unione; oppure*

*soppresso*

### **Emendamento 97**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) se la legislazione in base alla quale è stato rilasciato il certificato richiede un tempo di navigazione inferiore a 720 giorni come condizione per il conseguimento di un certificato di conduttore di nave valido su tutte le vie navigabili dell'Unione, che il conduttore dimostri, mediante un libretto di navigazione, un tempo di navigazione pari alla differenza tra i 720 giorni e l'esperienza richiesta ai sensi della normativa in base alla quale è stato rilasciato il certificato.*

*soppresso*

### **Emendamento 98**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 34 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I membri d'equipaggio diversi dai

3. I membri d'equipaggio diversi dai

conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima della data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di 10 anni dopo tale data. Durante tale periodo i membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave possono continuare ad invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica da parte delle autorità di altri Stati membri. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), della presente direttiva e di dimostrare, mediante un libretto di navigazione, i seguenti tempi di navigazione:

conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima della data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 35 della presente direttiva o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di 10 anni dopo tale data. Durante tale periodo i membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave possono continuare ad invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica da parte delle autorità di altri Stati membri. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), della presente direttiva e di dimostrare, mediante un libretto di navigazione, **un giornale di bordo o altra prova**, i seguenti tempi di navigazione:

## **Emendamento 99**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La durata minima del tempo di navigazione di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3, primo comma, può essere ridotta al massimo di 360 giorni se il richiedente possiede un diploma riconosciuto dall'autorità competente che conferma la formazione specifica in materia di navigazione interna comprendente attività pratiche di navigazione; la riduzione non può essere superiore alla durata della formazione specifica.***

## **Emendamento 100**

### **Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [3 anni dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [4 anni dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

## **Emendamento 101**

### **Proposta di direttiva Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – trattino 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

- *completare con successo un corso che garantisca il livello richiesto di formazione di base in materia di sicurezza.*

## **Emendamento 102**

### **Proposta di direttiva Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – trattino 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

- *assumere compiti soltanto nel quadro delle disposizioni in materia di tutela dei minori in vigore nello Stato membro in cui l'apprendista si trova al momento, tranne nel caso in cui il diritto sostanziale del contratto di apprendistato disponga un livello maggiore di tutela;*

## **Emendamento 103**

### **Proposta di direttiva Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – trattino 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

#### **Emendamento 104**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere titolare di un certificato per lo svolgimento di operazioni radio.*

#### **Emendamento 105**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere titolare di un certificato per lo svolgimento di operazioni radio.*

#### **Emendamento 106**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – lettera c – trattino 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *avere almeno 19 anni;* *soppresso*

#### **Emendamento 107**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – lettera c – trattino 2**

*Testo della Commissione*

- avere un minimo di **cinque** anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione;

*Emendamento*

- avere un minimo di **tre** anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione **o 500 giorni di esperienza lavorativa su una nave destinata alla navigazione marittima in qualità di membro del personale di coperta o aver completato un programma di formazione professionale della durata minima di tre anni precedente l'iscrizione a un programma di formazione riconosciuto;**

**Emendamento 108**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – lettera c – trattino 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- **essere titolare di un certificato per lo svolgimento di operazioni radio.**

**Emendamento 109**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**oppure**

**c bis)**

- **avere maturato un tempo di navigazione di almeno 540 giorni entro un periodo di dieci anni, con la qualifica di mozzo;**

- **essere titolare di un certificato per lo svolgimento di operazioni radio.**

**Emendamento 110**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.2 – lettera a – trattino 1 -bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *avere almeno 17 anni;*

### **Emendamento 111**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere titolare di un certificato per lo svolgimento di operazioni radio.*

### **Emendamento 112**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.2 – lettera b – trattino 1 -bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *avere almeno 17 anni;*

### **Emendamento 113**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 2 – punto 2.3 – trattino 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere titolare di un certificato per lo svolgimento di operazioni radio.*

### **Emendamento 114**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere titolare di un certificato per lo svolgimento di operazioni radio.*

## Emendamento 115

### Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere titolare di un certificato per lo svolgimento di operazioni radio.*

## Emendamento 116

### Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – lettera c – trattino 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- avere un minimo di **cinque** anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione **al** programma di formazione riconosciuto;

- avere un minimo di **quattro** anni di esperienza lavorativa **o almeno 500 giorni di esperienza lavorativa su una nave destinata alla navigazione marittima in qualità di membro del personale di coperta o aver completato un programma di formazione professionale della durata minima di tre anni** precedente l'iscrizione **a un** programma di formazione riconosciuto;

## Emendamento 117

### Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – lettera c – trattino 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere titolare di un certificato per lo svolgimento di operazioni radio.*

## Emendamento 118

### Proposta di direttiva

Allegato II – punto 1 – punto 1.3 – trattino 2

*Testo della Commissione*

- coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella fornitura di servizi ai passeggeri.

*Emendamento*

- coadiuvare i responsabili della gestione della nave nella fornitura di servizi ai passeggeri, ***tra cui misure speciali per le persone a mobilità ridotta (PMR).***

**Emendamento 119**

**Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

- pianificare un viaggio e condurre la navigazione su vie navigabili interne, il che comprende la capacità di scegliere la rotta di navigazione più logica, economica ed ecologica per raggiungere le destinazioni di carico e scarico, tenendo conto ***del programma di navigazione più efficiente in base alla situazione;***

*Emendamento*

- pianificare un viaggio e condurre la navigazione su vie navigabili interne, il che comprende la capacità di scegliere la rotta di navigazione più logica, economica ed ecologica per raggiungere le destinazioni di carico e scarico, tenendo conto ***delle norme CEVNI e delle norme applicabili in materia di circolazione.***

**Emendamento 120**

**Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

- navigare e manovrare, garantendo il sicuro funzionamento della nave in tutte le condizioni sulle vie navigabili interne;

*Emendamento*

- navigare e manovrare, garantendo il sicuro funzionamento della nave in tutte le condizioni sulle vie navigabili interne, ***anche in situazioni di traffico intenso;***

**Emendamento 121**

**Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- **applicare una conoscenza di base dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN);**

## **Emendamento 122**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – trattino 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- **utilizzare attrezzature ad altissima frequenza durante la navigazione su vie navigabili interne.**

**soppresso**

## **Emendamento 123**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato II – punto 2 – punto 2.3 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- pianificare e garantire il trasporto dei passeggeri in sicurezza e l'assistenza durante il viaggio.

- pianificare e garantire il trasporto dei passeggeri in sicurezza e l'assistenza durante il viaggio, **includere le persone a mobilità ridotta (PMR).**

## **Emendamento 124**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato II – punto 2 – punto 2.6 – trattino 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- garantire la buona comunicazione in ogni momento, il che comprende la capacità di usare frasi di comunicazione standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione;

- garantire la buona comunicazione in ogni momento, il che comprende la capacità di usare frasi di comunicazione standard in situazioni caratterizzate da problemi di comunicazione, **sulla falsariga delle prescrizioni stabilite nella direttiva 2008/106, laddove l'inglese va di pari passo con altre lingue.**

## Emendamento 125

### Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 – punto 2.7 – titolo

*Testo della Commissione*

Salute e sicurezza e protezione dell'ambiente

*Emendamento*

Salute e sicurezza, **diritti dei passeggeri** e protezione dell'ambiente

## Emendamento 126

### Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 – punto 2.7 – trattino 2

*Testo della Commissione*

- mantenere l'incolumità e la sicurezza delle persone a bordo;

*Emendamento*

- mantenere l'incolumità e la sicurezza delle persone a bordo **e in caso di presenza di passeggeri, conoscere e avviare l'applicazione dei pertinenti diritti dei passeggeri, anche per quanto concerne le persone a mobilità ridotta (PMR);**

## Emendamento 127

### Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 – punto 2.7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2.7 bis. Vigilanza**

**Il conduttore di nave deve essere in grado di:**

- **impartire istruzioni e controllare tutti i compiti svolti da altri membri del personale di coperta di cui al capo 1 del presente allegato, che richiedono capacità per svolgere tali compiti.**

## Emendamento 128

### Proposta di direttiva Allegato II – punto 4 – punto 4.1 – trattino 2

#### *Testo della Commissione*

- applicare le istruzioni di sicurezza e adottare le misure necessarie per proteggere i passeggeri in generale, soprattutto in caso di emergenze (ad esempio, evacuazioni, avarie, collisioni, incagli, incendi, esplosioni o altre situazioni che possono causare panico).

#### *Emendamento*

- applicare le istruzioni di sicurezza e adottare le misure necessarie per proteggere i passeggeri in generale, soprattutto in caso di emergenze (ad esempio, evacuazioni, avarie, collisioni, incagli, incendi, esplosioni o altre situazioni che possono causare panico) **e adottare le misure necessarie per i passeggeri con esigenze specifiche, come le persone a mobilità ridotta (PMR);**

## Emendamento 129

### Proposta di direttiva Allegato II – punto 4 – punto 4.1 – trattino 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

- **comunicare con frasi elementari in lingua inglese;**

## Emendamento 130

### Proposta di direttiva Allegato II – punto 4 – punto 4.1 – trattino 2 ter (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

- **essere al corrente dei diritti dei passeggeri applicabili, informare in merito ed essere in grado di rispettarli, anche per quanto concerne l'accessibilità.**

## MOTIVAZIONE

### Contesto

Per ragioni geografiche, le attività legate al trasporto fluviale sono limitate a un determinato numero di Stati membri. Nell'Unione europea (UE) il trasporto per vie navigabili interne si concentra principalmente lungo i fiumi Reno e Danubio, che detengono rispettivamente una quota pari al 75 e al 10 % circa del traffico totale. La flotta dell'UE (circa 17 000 navi) è prevalentemente di proprietà di cinque Stati membri (per l'80 %), ovvero Paesi Bassi (33 %), Germania (20 %), Francia (11 %), Romania (9 %) e Belgio (7 %). Indipendentemente dal proprietario dell'imbarcazione, si registra la crescente tendenza a sostituire la bandiera delle navi con quella di Malta e di Cipro, in particolare nel settore delle crociere fluviali.

Nel 2014 il volume totale dei beni trasportati per via fluviale in Europa ammontava a 551 milioni di tonnellate. Dal 1998 la quota complessiva relativa al trasporto per vie navigabili interne è piuttosto stabile, attestandosi a quasi il 6 % del trasporto merci di tutta l'Unione. I paesi europei con il maggiore volume di beni trasportati per via fluviale sono i Paesi Bassi e la Germania, con una quota modale del 50 % lungo il corridoio del Reno.

Inoltre, la navigazione interna costituisce un'attività turistica in continua espansione. Nel 2015 sui fiumi europei operavano circa 320 navi da crociera e il 75 % di esse era attivo sul Reno e sul Danubio. Vale la pena sottolineare l'andamento positivo registrato dalle attività legate al settore delle crociere fluviali negli ultimi anni, con un incremento del numero di passeggeri tra il 2014 (1,13 milioni) e il 2015 (1,33 milioni) pari al 17 %.

Il settore del trasporto per vie navigabili interne si basa per lo più su proprietari-armatori che dispongono di una sola imbarcazione e di pochi membri dell'equipaggio. Nell'UE il settore impiega complessivamente circa 45 000 persone. Approssimativamente, il 30 % dei membri dell'equipaggio è costituito da lavoratori autonomi, mentre per il restante 70 % si tratta di lavoratori mobili, provenienti principalmente da Paesi Bassi, Germania, Francia, Lussemburgo, Italia, Belgio, Romania e Bulgaria.

Il settore si sta tuttavia evolvendo. Dal 2012, il numero di piccole imprese con uno o due membri dell'equipaggio è diminuito drasticamente e il settore si sta orientando verso una quota più consistente di imprese con un numero di dipendenti compreso tra le 20 e le 50 unità e che dispongono di diverse imbarcazioni. Le navi obsolete sono progressivamente sostituite da modelli più grandi, dotati di macchinari tecnologicamente avanzati e che richiedono un equipaggio di bordo più numeroso.

Il trasporto fluviale in Europa presenta ancora potenzialità inutilizzate che si riveleranno ancora più importanti nei decenni a venire, essendo previsto un incremento dei volumi e delle esigenze di trasporto per tale periodo. Inoltre la navigazione interna, essendo un'alternativa sostenibile al trasporto su strada, può contribuire a ridurre l'impatto ambientale delle operazioni di trasporto. Per migliorare la competitività del settore sono necessarie diverse misure. Il contributo del meccanismo per collegare l'Europa consente di modernizzare le infrastrutture del trasporto fluviale, come nel caso di chiuse obsolete o strozzature persistenti, oltre a facilitare gli investimenti nella tecnologia verde per le navi. Il settore del trasporto per vie navigabili interne risente inoltre della mancanza di manodopera qualificata e

dell'invecchiamento della forza lavoro, la cui età media è di 55 anni. Pertanto, sarebbe necessario adottare misure volte a migliorare l'attrattiva della professione.

### **Proposta della Commissione**

La Commissione ha dunque proposto misure intese ad agevolare la mobilità del lavoro nell'Unione e ad attrarre verso questa professione persone qualificate e con esperienze professionali differenti. Oggi le direttive 96/50/CE e 91/672/CEE sono limitate al riconoscimento reciproco dei conduttori di nave che operano su vie navigabili interne dell'UE diverse dal Reno. La Commissione centrale per la navigazione sul Reno riconosce i certificati di conduttore di nave rilasciati da altri Stati membri, ma le procedure richiedono molto tempo e possono essere imposte condizioni aggiuntive. Questo duplice sistema di regolamentazione ostacola considerevolmente la mobilità del lavoro nel settore.

In base alla proposta, ciascuno Stato membro riconosce a tutti i membri dell'equipaggio, non solo ai conduttori di nave, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo. La Commissione ha inoltre proposto di semplificare il riconoscimento dei documenti rilasciati da paesi terzi. Il riconoscimento reciproco si fonda su un quadro comune di requisiti minimi che devono essere soddisfatti ai fini dell'ottenimento del certificato di qualifica. Sono inoltre definite le competenze richieste per i diversi livelli di qualifica. Tali competenze saranno verificate al termine del programma di formazione o saranno oggetto di un esame organizzato sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa. Introducendo l'obbligo di superare un esame, la qualifica della forza lavoro cessa di essere un sistema basato sull'esperienza, in cui un determinato numero di anni di servizio costituiva una prova sufficiente delle proprie competenze, diventando un sistema basato sulle competenze. Tale sistema consentirà una maggiore flessibilità a chi si avvicina alla professione per la prima volta e che, pur provenendo da settori quali il trasporto marittimo o la pesca, decide di dedicarsi alla navigazione interna in un fase successiva della propria carriera. La Commissione ha inoltre proposto di adottare una serie di norme armonizzate per la valutazione dell'idoneità medica.

### **Posizione del relatore**

Nel complesso, il relatore plaude alla proposta della Commissione di prevedere un livello elevato e armonizzato delle qualifiche dei lavoratori nel settore del trasporto per vie navigabili interne, garantendo in tale modo la mobilità dei lavoratori qualificati in tutta l'UE. Il relatore desidera, nondimeno, proporre una serie di emendamenti atti a migliorare la proposta.

Il relatore è favorevole alla disposizione della Commissione che consente agli Stati membri di esentare dal nuovo sistema i membri del personale di coperta che lavorano esclusivamente su vie navigabili interne non collegate a un altro Stato membro; inoltre, per motivi di proporzionalità, propone di esentare i membri del personale di coperta che lavorano su navi operanti entro un raggio molto limitato, come nel caso di determinati traghetti. In generale, la direttiva dovrebbe essere destinata esclusivamente agli Stati membri che dispongono di vie navigabili interne e/o che offrono strutture e programmi di formazione e qualifica per membri del personale di coperta della navigazione interna.

Il relatore accoglie favorevolmente i criteri comuni per la definizione dei tratti delle vie navigabili interne che presentano rischi specifici, nonché la procedura trasparente per l'ottenimento della qualifica di navigazione su tali tratti, trattandosi di questioni che

rappresentano un ostacolo alla mobilità del lavoro nel sistema attuale. Tuttavia, i criteri per l'individuazione dei tratti che presentano rischi specifici dovrebbero tenere conto ugualmente dell'elevato rischio di incidenti in località specifiche in cui tale rischio non può essere facilmente attenuato in altro modo. Lo Stato membro sul cui territorio è situato il tratto con rischi specifici dovrebbe essere in grado di controllare quale altro Stato membro è autorizzato a effettuare la valutazione delle competenze per tali tratti. Per taluni tratti a rischio l'esperienza pratica potrebbe rendersi obbligatoria e i candidati dovrebbero dimostrare di avere compiuto un numero minimo di tragitti sul tratto interessato.

Il riconoscimento dei certificati di qualifica rilasciati da paesi terzi assume grande rilievo per quei paesi il cui sistema di navigazione interna è connesso a una via navigabile interna dell'Unione. Pertanto, il relatore propone che il riconoscimento, quale previsto dalla direttiva, sia limitato a tali paesi. Il relatore dubita che la Commissione sarebbe in grado di controllare efficacemente l'esatta corrispondenza tra le norme nazionali dei paesi terzi di tutto il mondo e quelle stabilite nella direttiva.

Poiché l'esame delle competenze costituisce una componente essenziale del nuovo sistema di riconoscimento delle qualifiche, il relatore ritiene che la qualità degli esaminatori sia di fondamentale importanza e che questi debbano essere estranei a conflitti di interessi. I candidati dovrebbero inoltre avere la possibilità di sostenere gli esami, ad esempio su un simulatore, in un determinato Stato membro e, al momento della presentazione della domanda per un certificato di qualifica, di ottenere in tutti gli altri Stati membri il riconoscimento del certificato rilasciato a seguito dell'esame pratico.

Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), che riunisce esperti provenienti da tutti gli Stati membri, nonché osservatori, parti interessate e rappresentanti delle commissioni fluviali europee, è stato istituito allo scopo di definire norme comuni per la navigazione interna in tutta l'Unione. Sarebbe opportuno prendere in considerazione il lavoro svolto dal Comitato nel settore della qualifica professionale. La Commissione dovrebbe pertanto attingere ai criteri del CESNI nell'adottare atti delegati e/o di esecuzione conformemente alla presente direttiva.

Il relatore si compiace dell'opportunità concessa a chi si avvicina alla professione senza avere completato la formazione usuale di ottenere la qualifica di battelliere o conduttore di nave grazie a programmi di formazione abbreviati. L'accesso alla professione dovrebbe essere ulteriormente agevolato per i candidati che hanno maturato esperienza come marittimi o che hanno precedentemente completato un programma di formazione professionale.

Nonostante i requisiti relativi al tempo di navigazione assumano minore rilevanza in un sistema basato sulle competenze, l'esperienza pratica non deve tuttavia essere sottovalutata, dal momento che l'ottenimento del certificato presuppone il superamento di un esame da parte del candidato. Onde garantire la sicurezza delle operazioni, sarebbe opportuno richiedere quale requisito minimo un tempo di navigazione pari a 45 giorni, corrispondenti a sei mesi di navigazione. Occorre sottolineare che la formazione su simulatore non può sostituire del tutto l'esperienza.

Infine, il relatore ha introdotto nuove competenze, come la conoscenza delle normative in materia di traffico e la conoscenza di base del trasporto di merci pericolose, che dovrebbero costituire un requisito per la qualifica di conduttore di nave. In ragione del numero ridotto di membri dell'equipaggio a bordo, i conduttori di nave dovrebbero altresì essere in grado di

affiancare i membri dell'equipaggio nello svolgimento delle attività quotidiane che richiedono competenze a livello operativo. Un'adeguata comunicazione con eventuali altre navi e con le autorità costiere è fondamentale per garantire la sicurezza della navigazione. Per tale ragione, i conduttori di nave dovrebbero possedere una padronanza di base della lingua inglese, requisito ancora più cruciale per quanto riguarda gli esperti della navigazione passeggeri, che sono responsabili dell'incolumità di questi ultimi in casi di emergenza.

13.10.2016

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI  
(\*)**

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Relatore per parere: Lynn Boylan

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

**BREVE MOTIVAZIONE**

Il trasporto per vie navigabili interne (TVN) costituisce per sua natura una questione europea, in quanto le vie navigabili interne sono per la maggior parte transfrontaliere.

In termini di "impronta ecologica" è opportuno sostenere la transizione dal trasporto su strada al trasporto per vie navigabili, come pure il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nel settore del TVN.

La sicurezza complessiva dei membri d'equipaggio e dei conduttori di nave che svolgono questa professione, nonché dei passeggeri, delle navi, delle merci e dell'ambiente, rappresenta la questione più importante connessa al TVN. È altresì importante garantire la sicurezza delle persone, delle merci e dell'ambiente nelle immediate vicinanze delle navi in transito sulle vie navigabili interne, che potrebbe essere compromessa in caso di incidenti/abusi.

Per garantire la sicurezza servono le norme pertinenti. In questo modo sarà possibile assicurare che gli operatori del settore applichino le misure necessarie in modo responsabile.

Anche se la formazione professionale rientra fra le competenze degli Stati membri, nel settore del TVN servono norme comparabili per garantire la sicurezza su tutte le vie navigabili interne, in particolare alla luce del fatto che il lavoro in questo ambito avviene in situazioni di mobilità.

La mobilità dei lavoratori consente a conduttori di nave e membri d'equipaggio di operare in altri Stati membri. Per tutelare la mobilità è importante garantire il riconoscimento delle qualifiche.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali è possibile solo assicurando la comparabilità, la valutazione e il riconoscimento delle competenze. In caso contrario i membri d'equipaggio e i conduttori di nave potrebbero ottenere i certificati nello Stato membro che applica le norme meno rigorose. Questa pratica, nota come scelta opportunistica dello Stato di certificazione o "certificate shopping", deve essere evitata poiché potrebbe dare luogo ad abusi, e la presenza di certificazioni più economiche/più facili da ottenere comporterebbe un indebolimento delle norme.

Per garantire la sicurezza sulle vie navigabili è opportuno che le necessarie qualifiche siano valide per tutti i soggetti coinvolti in modo comparabile. Di conseguenza le eccezioni dovrebbero, per quanto possibile, essere evitate.

Nell'ottica di assicurare la mobilità dei membri d'equipaggio e dei conduttori di nave occorre altresì che le norme siano applicabili in tutti gli Stati membri e che includano le vie navigabili non collegate. In caso contrario i certificati dei membri d'equipaggio e dei conduttori di nave degli Stati membri esclusi e delle vie navigabili non collegate escluse non sarebbero riconosciuti dalla direttiva in esame, impedendo la mobilità dei membri d'equipaggio e dei conduttori di nave interessati. In altre parole le pari opportunità non sarebbero garantite, in violazione dello spirito della direttiva.

Per dotarsi delle migliori norme di sicurezza, è necessario individuare i tratti di vie navigabili che presentano rischi specifici. Ciò può essere fatto in modo responsabile dagli Stati membri nel cui territorio si trovano le vie navigabili che presentano rischi specifici. Al fine di evitare abusi nell'individuazione di tali tratti (ad esempio dichiarare che un intero fiume/canale presenta rischi), la Commissione deve definire i criteri in virtù dei quali gli Stati membri possono stabilire che una zona presenta rischi specifici.

La formazione professionale è di competenza degli Stati membri. Tuttavia non è sufficiente disporre di norme minime, che spesso equivalgono a norme poco rigorose. Il settore del TVN è relativamente sicuro grazie alle elevate norme in materia di qualifiche professionali elaborate in un lungo arco di tempo con l'apporto di molteplici esperienze da parte delle commissioni fluviali. È importante che il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) sviluppi e stabilisca norme comuni in materia di formazione professionale in collaborazione con gli esperti degli Stati membri, le commissioni fluviali e le parti sociali.

L'attrattiva della professione non migliorerà applicando norme meno rigorose, bensì garantendo che i membri d'equipaggio ottengano le opportune qualifiche e competenze per diventare esperti necessari per il settore e da esso richiesti per lo svolgimento del lavoro e il mantenimento della sicurezza.

Il riconoscimento dei certificati esistenti rappresenta un primo passo in questa direzione. Tuttavia, nel perseguire questo obiettivo, si deve evitare qualsiasi indebolimento delle norme, scelta opportunistica dello Stato di certificazione, compravendita di certificati e frode. Per assicurare il rispetto delle norme in materia di qualifiche, è importante che non solo i conduttori di nave ma anche i membri d'equipaggio superino un esame pratico per dimostrare le proprie competenze. In alcuni casi può essere utile anche un esame orale, ad esempio per l'uso della radio o per spiegare situazioni pratiche. Ai fini della formazione è importante non solo seguire programmi di formazione qualificata, ma anche dimostrare le proprie competenze attraverso una valutazione/un esame, in quanto il tempo di navigazione è di per sé

insufficiente se i membri d'equipaggio non svolgono compiti connessi al funzionamento di una nave destinata alla navigazione interna.

I lavoratori delle navi marittime dovrebbero poter accedere al settore del TVN in modo più semplice, senza che ciò comporti un indebolimento delle norme. A tal fine detti lavoratori devono svolgere mansioni collegate al funzionamento di una nave marittima. Il settore del TVN dovrebbe essere accessibile anche ai lavoratori di altre professioni, garantendo tuttavia il rispetto dei normali requisiti in materia di formazione professionale in esso previsti.

Per le formazioni e per gli esami devono essere utilizzati gli stessi simulatori, in modo da evitare il rischio di compromettere le norme.

Per assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e formazione professionale, è importante che gli Stati membri si dotino di un meccanismo che consenta di segnalare preoccupazioni o presentare denunce nei casi in cui sussistano dubbi sulla veridicità di un certificato. Le denunce devono essere raccolte dalla Commissione, che deve prendere provvedimenti contro gli abusi e provvedere alla valutazione del sistema nel suo complesso.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente<sup>1 bis</sup> definisce i concetti di "qualifica", "competenza" e "abilità" a livello dell'Unione. Ogni nuovo atto legislativo che stabilisca norme in materia di qualifiche dovrebbe utilizzare questi concetti quali definiti nella raccomandazione.***

---

***<sup>1 bis</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile***

*2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).*

### *Motivazione*

*Il Quadro europeo delle qualifiche è diventato il principale documento di riferimento in materia. I nuovi testi legislativi che utilizzano una terminologia relativa alle qualifiche, in particolare i termini "competenza", "qualifica" e "abilità", dovrebbero basarsi sulle definizioni esistenti nel quadro del progetto "legiferare meglio".*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) Per facilitare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana, è fondamentale che i membri del personale di coperta, i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi *a gas naturale liquefatto* siano titolari di certificati di qualifica comprovanti i rispettivi titoli. Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione.

#### *Emendamento*

(5) Per facilitare la mobilità e garantire la sicurezza della navigazione e la tutela della vita umana *e dell'ambiente*, è fondamentale che i membri del personale di coperta, *sia su navi passeggeri che su navi da rifornimento, in particolare* i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi, siano titolari di certificati di qualifica comprovanti i rispettivi titoli. *Inoltre, le qualifiche certificate miglioreranno le opportunità sul mercato del lavoro per i loro titolari e il riconoscimento delle qualifiche.* Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione.

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) *Per motivi di* efficacia in termini di costi, *il possesso di* certificati di qualifica dell'Unione *non dovrebbe essere reso*

#### *Emendamento*

(8) *Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, l'efficacia in termini di costi della mobilità dei lavoratori e la*

**obbligatorio** sulle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro.

**proporzionalità, gli Stati membri possono scegliere di rendere obbligatori i** certificati di qualifica dell'Unione sulle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro.

#### Emendamento 4

##### Proposta di direttiva Considerando 9

###### *Testo della Commissione*

(9) Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle navi nell'Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare norme **minime**, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

###### *Emendamento*

(9) Al fine di contribuire alla mobilità delle persone coinvolte nella conduzione delle navi nell'Unione e dato che tutti i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati conformemente alla presente direttiva dovrebbero rispettare **le** norme **previste**, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche professionali certificate in conformità della presente direttiva. I titolari di tali qualifiche dovrebbero quindi essere in grado di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

#### Emendamento 5

##### Proposta di direttiva Considerando 10

###### *Testo della Commissione*

(10) Vista la consolidata collaborazione tra l'Unione e la CCNR stabilita dal 2003, che ha portato all'istituzione di un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), organismo internazionale istituito sotto l'egida della CCNR, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati in conformità del regolamento relativo al personale di navigazione sul Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione

###### *Emendamento*

(10) Vista la consolidata collaborazione tra l'Unione e la CCNR stabilita dal 2003, che ha portato all'istituzione di un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), organismo internazionale **composto da rappresentanti degli Stati membri, delle commissioni fluviali e delle parti sociali e** istituito sotto l'egida della CCNR, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati in conformità del regolamento relativo al

sul Reno, che stabilisce disposizioni identiche a quelli della presente direttiva, dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne dell'Unione al fine di semplificare i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa. Tali documenti rilasciati da paesi terzi dovrebbero essere riconosciuti nell'Unione, a condizione di reciprocità. Per continuare a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori e razionalizzare ulteriormente i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, anche i certificati di qualifica, i registri di servizio e i giornali di bordo rilasciati da un paese terzo in base a disposizioni identiche a quelle stabilite dalla presente direttiva possono essere riconosciuti su tutte le vie navigabili dell'Unione, fatta salva una valutazione da parte della Commissione e il riconoscimento da parte del paese terzo in questione dei documenti rilasciati in conformità della presente direttiva.

personale di navigazione sul Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che stabilisce disposizioni identiche a quelle della presente direttiva, dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne dell'Unione al fine di semplificare i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa. ***Di conseguenza il CESNI dovrebbe elaborare norme in tutti i settori in cui la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, fatta eccezione per i tratti delle vie navigabili che secondo gli Stati membri presentano rischi specifici.*** Tali documenti rilasciati da paesi terzi dovrebbero essere riconosciuti nell'Unione, a condizione di reciprocità. Per continuare a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori e razionalizzare ulteriormente i quadri giuridici che disciplinano le qualifiche professionali in Europa, anche i certificati di qualifica, i registri di servizio e i giornali di bordo rilasciati da un paese terzo in base a disposizioni identiche a quelle stabilite dalla presente direttiva possono essere riconosciuti su tutte le vie navigabili dell'Unione, fatta salva una valutazione da parte della Commissione e il riconoscimento da parte del paese terzo in questione dei documenti rilasciati in conformità della presente direttiva.

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Gli Stati membri dovrebbero rilasciare certificati di qualifica soltanto a persone che raggiungono i livelli ***minimi*** di competenza, età, idoneità medica e hanno maturato il tempo di navigazione necessario per il conseguimento di una

#### *Emendamento*

(12) Gli Stati membri dovrebbero rilasciare certificati di qualifica soltanto a persone che raggiungono i livelli di competenza ***richiesti, conseguiti dopo aver partecipato con successo a un programma di formazione riconosciuto e comprovati da una valutazione, come pure i livelli***

qualifica specifica.

*minimi di età e di idoneità medica nonché di istruzione e formazione, e che* hanno maturato il tempo di navigazione necessario per il conseguimento di una qualifica specifica.

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i giovani a conseguire una qualifica professionale nel settore della navigazione interna e adottare misure specifiche a sostegno delle attività delle parti sociali a tale riguardo.*

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) Per salvaguardare il riconoscimento reciproco delle qualifiche, i certificati di qualifica dovrebbero basarsi sulle competenze necessarie per la conduzione delle navi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di certificati di qualifica abbiano i livelli *minimi* di competenza corrispondenti, accertati sulla base di un'opportuna valutazione. Tali valutazioni possono assumere la forma di esami amministrativi o possono far parte di programmi di formazione riconosciuti effettuati secondo norme comuni al fine di garantire livelli *minimi* di competenza comparabili in tutti gli Stati membri per le varie qualifiche.

(13) Per salvaguardare il riconoscimento reciproco delle qualifiche, i certificati di qualifica dovrebbero basarsi sulle competenze necessarie per la conduzione delle navi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i titolari di certificati di qualifica abbiano i *richiesti* livelli di competenza corrispondenti, accertati sulla base di un'opportuna valutazione. Tali valutazioni possono assumere la forma di esami amministrativi o possono far parte di programmi di formazione riconosciuti, *comprensivi, se necessario, di una valutazione pratica*, effettuati secondo norme comuni al fine di garantire livelli di competenza comparabili in tutti gli Stati membri per le varie qualifiche.

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) **A causa della responsabilità in termini di sicurezza che comportano** l'esercizio della professione di conduttore di nave, **la** conduzione a mezzo radar e **il** rifornimento di gas naturale liquefatto o **la** conduzione di navi a gas naturale liquefatto, è necessario verificare mediante esami pratici se il livello di competenza richiesto è stato effettivamente raggiunto. Per facilitare ulteriormente la valutazione delle competenze, tali esami pratici possono essere effettuati impiegando simulatori omologati.

#### *Emendamento*

(14) **Alla luce della necessità di garantire la** sicurezza **nell'**esercizio **responsabile** della professione di **membro del personale di coperta**, conduttore di nave **ed esperto della sicurezza per le navi passeggeri, nella** conduzione a mezzo radar e **nel** rifornimento di gas naturale liquefatto o **nella** conduzione di navi a gas naturale liquefatto, è necessario verificare mediante esami pratici se il livello di competenza richiesto è stato effettivamente raggiunto. Per facilitare ulteriormente la valutazione delle competenze, tali esami pratici possono essere effettuati impiegando simulatori omologati.

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che rispettino le norme **minime** comuni relative a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente **di eliminare inutili** ostacoli all'accesso alla professione, permettendo a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie durante la formazione professionale di non dover superare **inutili** esami supplementari. L'esistenza di programmi di formazione riconosciuti può anche facilitare l'accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in altri settori, in quanto questi ultimi possono beneficiare di programmi di formazione

#### *Emendamento*

(15) I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che rispettino le norme comuni **previste** relative a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente **l'eliminazione degli** ostacoli all'accesso alla professione, permettendo a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie **lavorando nel settore marittimo o abilità collegate alle professioni marittime** durante la formazione professionale **o di altro tipo** di non dover superare esami supplementari. L'esistenza di programmi di formazione riconosciuti può anche facilitare l'accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in

mirati che tengono conto delle competenze già acquisite.

altri settori, in quanto questi ultimi possono beneficiare di programmi di formazione mirati che tengono conto delle competenze già acquisite.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, tutti gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, ove possibile, a valutare le competenze necessarie per far fronte a rischi specifici per la navigazione per **tutti** i tratti delle vie navigabili interne dell'Unione in cui tali rischi sono stati individuati.

#### *Emendamento*

(16) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei conduttori di nave, tutti gli Stati membri **che dispongono di vie navigabili interne** dovrebbero essere autorizzati, ove possibile, a valutare le competenze necessarie per far fronte a rischi specifici per la navigazione per i tratti delle vie navigabili interne dell'Unione in cui tali rischi sono stati individuati.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Il tempo di navigazione dovrebbe essere verificato mediante iscrizioni nel libretto di navigazione convalidato da uno Stato membro. Per consentire tale verifica, gli Stati membri dovrebbero rilasciare libretti di navigazione e giornali di bordo e garantire che questi documentino i viaggi delle navi. L'idoneità medica di un candidato dovrebbe essere certificata da un medico autorizzato.

#### *Emendamento*

(17) Il tempo di navigazione dovrebbe essere verificato mediante iscrizioni nel libretto di navigazione convalidato da uno Stato membro. Per consentire tale verifica, gli Stati membri dovrebbero **non solo** rilasciare libretti di navigazione e giornali di bordo e garantire che questi documentino i viaggi delle navi, **ma anche accertare con altri mezzi il rispetto del tempo di navigazione**. L'idoneità medica di un candidato dovrebbe essere certificata da un medico autorizzato.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva**

## Considerando 20

### *Testo della Commissione*

(20) Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Ai fini della valutazione della direttiva, a fini statistici, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva, anche tali autorità e, se del caso, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere accesso alla base di dati gestita dalla Commissione. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un **adeguato** livello di protezione dei dati, **compresi quelli** personali.

### *Emendamento*

(20) Le autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che rilasciano certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo in conformità di norme identiche a quelle di cui alla presente direttiva trattano dati personali. Ai fini della valutazione della direttiva, a fini statistici, per mantenere la sicurezza e facilitare la navigazione e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione della presente direttiva, anche tali autorità e, se del caso, le organizzazioni internazionali che hanno istituito tali norme identiche dovrebbero avere accesso alla base di dati gestita dalla Commissione. Tale accesso dovrebbe tuttavia essere soggetto a un **elevato** livello di protezione dei dati, **in particolare nel caso dei dati** personali.

## Emendamento 14

### **Proposta di direttiva** **Considerando 21**

### *Testo della Commissione*

(21) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manipolazioni, la Commissione dovrebbe, **come fase successiva all'adozione della presente direttiva, valutare la possibilità di introdurre** una versione elettronica del libretto di navigazione e del giornale di bordo, come pure tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell'Unione. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe **tenere** in considerazione le tecnologie esistenti in altri modi di trasporto, in particolare nel trasporto stradale. Dopo aver effettuato una

### *Emendamento*

(21) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e contemporaneamente rendere i documenti meno soggetti a manipolazioni, la Commissione dovrebbe **considerare la possibilità di adottare un quadro normativo adeguato per l'introduzione di** una versione elettronica del libretto di navigazione e del giornale di bordo, come pure di tessere professionali comprensive dei certificati di qualifica dell'Unione. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe **prendere** in considerazione le tecnologie esistenti in altri modi di trasporto, in particolare nel trasporto stradale. **La Commissione dovrebbe altresì tenere**

valutazione d'impatto corredata di un'analisi dei costi/benefici e degli effetti sui diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

***conto della facilità di utilizzo e dell'accessibilità, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.*** Dopo aver effettuato una valutazione d'impatto corredata di un'analisi dei costi/benefici e degli effetti sui diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. ***È altresì necessario introdurre apparecchiature a prova di manomissione per la registrazione elettronica delle ore di lavoro e dei compiti svolti da tutti i membri d'equipaggio.***

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) Al fine di garantire norme ***minime*** armonizzate per la certificazione delle qualifiche e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri e l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme di competenza, delle norme relative all'idoneità medica, delle norme relative agli esami pratici, delle norme per l'omologazione dei simulatori e delle norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di una base di dati gestita dalla Commissione per ospitare copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare

#### *Emendamento*

(24) Al fine di garantire ***le*** norme armonizzate ***previste*** per la certificazione delle qualifiche e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri e l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme di competenza ***sulla base delle norme del CESNI***, delle norme relative all'idoneità medica, delle norme relative agli esami pratici ***e orali***, delle norme per l'omologazione dei simulatori e delle norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di una base di dati gestita dalla Commissione per ospitare copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e

importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, **elabora** norme nel settore della navigazione interna, anche relativamente alle qualifiche professionali. La Commissione potrà **tener conto di tali** norme quando le sia conferito il potere di adottare atti in conformità della presente direttiva.

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di **una** quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti,

documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

(26) Il CESNI, aperto a esperti di tutti gli Stati membri, **alle commissioni fluviali e alle parti sociali, è pienamente coinvolto nella concezione e nell'elaborazione di** norme nel settore della navigazione interna, anche relativamente alle qualifiche professionali. **Fatta eccezione per i tratti delle vie navigabili che secondo gli Stati membri presentano rischi specifici,** la Commissione potrà **agire sulla base delle** norme **del CESNI solo** quando le sia conferito il potere di adottare atti in conformità della presente direttiva.

#### *Emendamento*

(27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di **un** quadro comune in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali **minime** nel settore della navigazione interna, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e

può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(27 bis) Un sistema di riconoscimento potrebbe rappresentare un primo passo per rafforzare la mobilità in questo settore. Nel medio termine, un sistema di formazione professionale comparabile negli Stati membri agevolerebbe la mobilità e garantirebbe la sicurezza.**

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) "membri del personale di coperta": le persone che partecipano alla conduzione di navi che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione svolgendo compiti connessi alla navigazione, alla movimentazione del carico e allo stivaggio, alla manutenzione o alla riparazione, ad eccezione delle persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

(6) "membri del personale di coperta": le persone che partecipano alla conduzione di navi che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione svolgendo compiti connessi alla navigazione, **al controllo della conduzione della nave, alla meccanica navale, alla comunicazione, alla sicurezza, alla salute e alla protezione dell'ambiente**, alla movimentazione del carico e allo stivaggio, alla manutenzione o alla riparazione, ad eccezione delle persone addette esclusivamente alla conduzione dei motori e delle apparecchiature elettriche ed

elettroniche;

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 7

#### *Testo della Commissione*

(7) "esperto di navigazione passeggeri": una persona che ha la competenza per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;

#### *Emendamento*

(7) "esperto di navigazione passeggeri": una persona che **presta servizio a bordo della nave e** che ha la competenza per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(9 bis) "qualifica": una qualifica quale definita nella Raccomandazione sul Quadro europeo delle qualifiche;**

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 10

#### *Testo della Commissione*

(10) "competenza": la comprovata capacità di utilizzare **le** conoscenze e abilità **previste dalle** norme stabilite per l'adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di navi destinate alla navigazione interna;

#### *Emendamento*

(10) "competenza": la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e **capacità personali, sociali o metodologiche in relazione alle** norme stabilite per l'adeguata esecuzione dei compiti necessari per la conduzione di navi destinate alla navigazione interna;

#### *Motivazione*

*Allineamento alla definizione contenuta nel Quadro europeo delle qualifiche.*

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

1. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri *possono identificare* i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici, ad eccezione delle vie navigabili interne a carattere marittimo di cui all'articolo 7, se questi ultimi sono dovuti:

#### *Emendamento*

1. Ove necessario per garantire la sicurezza della navigazione, gli Stati membri *identificano* i tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici, ad eccezione delle vie navigabili interne a carattere marittimo di cui all'articolo 7, se questi ultimi sono dovuti:

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione corrispondenti alla qualifica richiesta;

#### *Emendamento*

(b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza *richiesta*, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione corrispondenti alla qualifica richiesta;

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri verificano l'autenticità e la validità dei documenti forniti.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri *che dispongono di vie navigabili interne* verificano l'autenticità e la validità dei documenti forniti.

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6, diverse da quelle di cui all'articolo 6, lettera b), forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri ***che dispongono di vie navigabili interne*** provvedono affinché coloro che richiedono le autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 6, diverse da quelle di cui all'articolo 6, lettera b), forniscano prove documentali soddisfacenti riguardo:

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione corrispondenti all'autorizzazione specifica richiesta.

*Emendamento*

(b) al possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I relativamente a età, competenza ***richiesta***, adempimenti amministrativi e tempo di navigazione corrispondenti all'autorizzazione specifica richiesta.

**Emendamento 28**

**Proposta di direttiva  
Articolo 13 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, gli Stati membri eseguono tutte le necessarie valutazioni e, se del caso, revocano tali certificati.

*Emendamento*

Qualora vi sia motivo di ritenere che le disposizioni relative ai certificati di qualifica o alle autorizzazioni specifiche non siano più rispettate, gli Stati membri eseguono tutte le necessarie valutazioni e, se del caso, revocano tali certificati. ***Gli Stati membri designano o istituiscono un'autorità competente incaricata di ricevere le denunce concernenti l'esattezza fattuale dei certificati di qualifica rilasciati da un altro Stato membro o da un paese terzo. Gli Stati membri informano la Commissione e il CESNI in merito a tali denunce. La Commissione provvede a condurre***

*indagini e ad adottare misure adeguate al riguardo. Gli Stati membri possono sospendere i certificati qualora l'autorità stabilisca che contengono o sembrano contenere inesattezze fattuali suscettibili di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. La sospensione resta in vigore fino a quando lo Stato membro interessato non constata l'esattezza dei certificati. Gli Stati membri raccolgono le informazioni relative alle denunce e alla sospensione dei certificati e le registrano in una base di dati in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbiano le competenze necessarie per condurre una nave in condizioni di sicurezza conformemente all'articolo 15.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri ***che dispongono di vie navigabili interne*** provvedono affinché le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6 abbiano le competenze necessarie per condurre una nave in condizioni di sicurezza conformemente all'articolo 15.

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 ***per stabilire le*** norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.

#### *Emendamento*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 ***riguardo alla definizione, sulla base delle norme del CESNI, delle*** norme relative alle competenze e alle corrispondenti conoscenze e abilità in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa conformemente all'articolo 16; o

##### *Emendamento*

(a) sotto la responsabilità di un'autorità amministrativa **di uno Stato membro che dispone di vie navigabili** conformemente all'articolo 16; o

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conformemente all'articolo 17.

##### *Emendamento*

(b) nell'ambito di un programma di formazione **che fa parte del sistema di formazione dello Stato membro e che è** riconosciuto conformemente all'articolo 17.

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(c bis) il certificato di qualifica per esperto in sicurezza della navigazione su navi passeggeri.**

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), siano organizzati sotto la loro

##### *Emendamento*

Gli Stati membri **che dispongono di vie navigabili interne** provvedono affinché gli esami di cui all'articolo 15, paragrafo 2,

responsabilità. Gli Stati membri garantiscono che gli esami sono condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

lettera a), siano organizzati sotto la loro responsabilità. Gli Stati membri garantiscono che gli esami sono condotti da esaminatori qualificati per valutare le competenze e le corrispondenti conoscenze e abilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio *è stabilito il pertinente* istituto di istruzione o formazione.

#### *Emendamento*

1. I programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri *che dispongono di vie navigabili e* sul cui territorio *l'istituto competente fornisce* istruzione o formazione, *a condizione che il programma di istruzione sia parte integrante del sistema di formazione dello Stato membro. Gli Stati membri possono riconoscere programmi di formazione a livello nazionale a condizione che tali programmi soddisfino i criteri comuni definiti dal CESNI nel sistema di valutazione e garanzia della qualità (QAAS).*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 riguardo all'integrazione della presente direttiva con criteri comuni per detti programmi basati sui criteri comuni definiti dal CESNI nel QAAS.*

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) esaminatori qualificati conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

*Emendamento*

(c) esaminatori qualificati **indipendenti, che non si trovano in una situazione di conflitto di interessi**, conducono un esame che verifica il rispetto delle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva  
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri **che** identificano tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, definiscono le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti e i mezzi per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti.

*Emendamento*

Gli Stati membri **stessi** identificano **i** tratti di vie navigabili interne **che sono situati nel loro territorio e** che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1. **Gli Stati membri** definiscono le competenze supplementari richieste ai conduttori di nave che operano su tali tratti e i mezzi per dimostrare che tali requisiti **di competenza** sono soddisfatti.

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva  
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tali mezzi **possono consistere** in un **limitato** numero di viaggi da effettuare sul tratto in questione, un esame su simulatore, un esame a scelta multipla **o una combinazione di questi**.

*Emendamento*

Tali mezzi **consistono** in un numero **minimo** di viaggi da effettuare sul tratto in questione, un esame su simulatore **e** un esame a scelta multipla.

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva  
Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I simulatori utilizzati per la valutazione delle competenze sono soggetti ad omologazione da parte degli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il dispositivo è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L'omologazione indica quale valutazione di competenza è autorizzata in relazione al simulatore.

*Emendamento*

1. I simulatori utilizzati per **la formazione sono equivalenti a quelli utilizzati per** la valutazione delle competenze. **Entrambi** sono soggetti ad omologazione da parte degli Stati membri. Tale omologazione è rilasciata su richiesta se è dimostrato che il dispositivo è conforme alle norme relative ai simulatori stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 2. L'omologazione indica quale valutazione di competenza è autorizzata in relazione al simulatore.

**Emendamento 40**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti che:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri **che dispongono di vie navigabili interne** designano le autorità competenti che:

**Emendamento 41**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 25 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché:

*Emendamento*

Gli Stati membri **che dispongono di vie navigabili interne** provvedono affinché:

**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 25 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c bis) gli ispettorati del lavoro dispongono di risorse sufficienti e si tenga**

*un rapido scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri per garantire la sicurezza e una concorrenza equa nel settore della navigazione interna.*

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato I – sezione 1 – punto 1.1 – trattino 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *completare con successo un corso che garantisca il livello richiesto di formazione di base in materia di sicurezza.*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato I – sezione 1 – punto 1.2 – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *assumere compiti soltanto nel quadro delle disposizioni in materia di tutela dei minori in vigore nello Stato membro in cui l'apprendista si trova al momento, tranne nel caso in cui il diritto sostanziale del contratto di apprendistato disponga un livello maggiore di tutela;*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Allegato I – sezione 1 – punto 1.2 – trattino 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera c – trattino 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- avere un minimo di **cinque** anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione;

- avere un minimo di **quattro** anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione;

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera c – trattino 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nell'e comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.2 – lettera a – trattino -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- ***avere almeno 17 anni;***

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.2 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- ***essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.***

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.2 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- ***essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.***

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – sezione 2 – punto 2.3 – trattino 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- ***essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.***

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 3 – punto 3.1 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.*

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 3 – punto 3.1 – lettera c – trattino 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione riconosciuto;

- avere un minimo di cinque anni di esperienza lavorativa precedente l'iscrizione al programma di formazione riconosciuto *di durata non inferiore a due anni;*

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 3 – punto 3.1 – lettera c – trattino 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- ***essere in possesso di un certificato riconosciuto attestante la competenza nelle comunicazioni radio sulle navi della navigazione interna.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	TRAN 11.4.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 11.4.2016
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	15.9.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Lynn Boylan 24.5.2016
<b>Esame in commissione</b>	31.8.2016
<b>Approvazione</b>	12.10.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 44 –: 8 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Viliija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Raymond Finch

12.7.2016

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA**

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Relatore per parere: Joëlle Bergeron

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna è destinata ad abrogare due direttive precedenti del 1991 (91/672/EEC) e del 1996 (96/50/EC). Queste ultime riguardavano soltanto la qualificazione dei conducenti e inoltre non comprendevano il settore del Reno. L'iniziativa mira ad un riconoscimento delle qualifiche per tutti i membri dell'equipaggio, compreso il Reno. Essa copre sia il settore del trasporto merci che quello del trasporto di passeggeri per vie navigabili interne. Il trasporto privato e le imbarcazioni da diporto non sono interessati. Essa verte sull'intera rete dell'UE aperte alla navigazione interna, con alcune possibili deroghe per le vie navigabili che non recano alcun traffico transfrontaliero.

Questa nuova iniziativa si basa quindi sulle precedenti direttive, ma anche sui lavori effettuati nell'ambito del programma NAIADES I e II e in particolare dal gruppo di lavoro congiunto di PLATINA sulle qualifiche professionali che ha elaborato gli standard di competenza professionale nel settore della navigazione interna.

Il trasporto fluviale europeo è un mezzo di trasporto terrestre per vie navigabili (canali, vie navigabili, fiumi, torrenti, laghi, ecc.) per consentire il trasporto di merci o passeggeri. La rete europea conta circa 41 000 km che collegano 12 paesi dell'Unione europea. Il trasporto di merci per vie fluviali europee interconnesse rappresenta oltre 140 miliardi di tonnellate-chilometro (Eurostat 2011).

Il trasporto fluviale corrisponde perfettamente ai requisiti dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile: sul piano economico, i prezzi del trasporto fluviale restano competitivi rispetto a quelli su strada; sul piano ambientale, è efficiente sul piano energetico e virtuoso in materia di emissioni di gas a effetto serra e di lotta contro il cambiamento climatico. Infine, per quanto

concerne il pilastro sociale, questo modo di trasporto sicuro causa pochi incidenti e presenta un forte potenziale di sviluppo in termini di flussi, il che offre capacità di crescita dell'occupazione, in particolare nell'area portuale. Per tutti questi motivi, occorre contribuire allo sviluppo di questo modo di trasporto alternativo.

Questo è anche l'obiettivo della proposta di direttiva del Consiglio e della Commissione che, attraverso il riconoscimento delle qualifiche, vuole permettere il riconoscimento di una professione che oggi è penalizzata in molti paesi dell'Unione europea per una mancanza di mobilità e una carenza di manodopera.

Ad oggi, difficoltà sono riscontrate dai lavoratori per quanto riguarda il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e gli ostacoli superflui che possono costituire i requisiti in materia di conoscenza delle specificità locali. La possibilità di introdurre requisiti minimi di competenza per i comandanti e i conducenti di imbarcazioni appare quindi giustificata.

Il relatore sostiene la proposta di direttiva presentata, ma desidera apportarvi taluni emendamenti.

Sebbene sia spesso di natura transnazionale, la rete di navigazione interna deve tuttavia poter mantenere le proprie caratteristiche e peculiarità nazionali. Per questo motivo, il relatore ritiene che si debba lasciare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune deroghe. Il relatore propone di precisare talune definizioni.

Altro punto di disaccordo: le disposizioni della proposta di direttiva sulle qualifiche professionali in tutti gli Stati membri prevedono termini di messa in conformità. Per non penalizzare il mercato del lavoro con una nuova carenza di manodopera nazionale in alcuni Stati membri, un aumento del periodo transitorio di applicazione di tale direttiva potrebbe essere utile affinché tutti gli Stati membri possano mettersi progressivamente in conformità con gli obblighi stabiliti nella direttiva e nei suoi allegati.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) La procedura di riconoscimento prevista dalla presente direttiva dovrebbe***

*includere tutti i certificati di qualifica, i documenti attestanti l'esperienza, i libretti di navigazione e i giornali di bordo dei professionisti della navigazione interna, creati prima dell'adesione dello Stato membro all'Unione europea, purché siano conformi ai requisiti minimi previsti.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che rispettino le norme minime comuni relative a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente di eliminare inutili ostacoli all'accesso alla professione, permettendo a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie durante la formazione professionale di non dover superare inutili esami supplementari. L'esistenza di programmi di formazione riconosciuti può anche facilitare l'accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in altri settori, in quanto questi ultimi possono beneficiare di programmi di formazione mirati che tengono conto delle competenze già acquisite.

#### *Emendamento*

(15) I programmi di formazione devono essere riconosciuti per verificare che rispettino le norme minime comuni relative a contenuto e organizzazione. Tale conformità consente di eliminare inutili ostacoli all'accesso alla professione, permettendo a coloro che hanno già acquisito le abilità necessarie durante la formazione professionale di non dover superare inutili esami supplementari. L'esistenza di programmi di formazione riconosciuti può anche facilitare l'accesso alla professione della navigazione interna di lavoratori con precedenti esperienze in altri settori, in quanto questi ultimi possono beneficiare di programmi di formazione mirati che tengono conto delle competenze già acquisite, ***unitamente al riconoscimento della loro esperienza professionale progressa.***

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) Al fine di garantire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche e facilitare lo scambio di

#### *Emendamento*

(24) Al fine di garantire norme minime armonizzate per la certificazione delle qualifiche e facilitare lo scambio di

informazioni tra Stati membri e l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme di competenza, delle norme relative all'idoneità medica, delle norme relative agli esami pratici, delle norme per l'omologazione dei simulatori e delle norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di una base di dati gestita dalla Commissione per ospitare copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ***Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

informazioni tra Stati membri e l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della presente direttiva da parte della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione delle norme di competenza, delle norme relative all'idoneità medica, delle norme relative agli esami pratici, delle norme per l'omologazione dei simulatori e delle norme che definiscono le caratteristiche e le condizioni d'uso di una base di dati gestita dalla Commissione per ospitare copia dei dati fondamentali relativi a certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione, giornali di bordo e documenti riconosciuti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***e che tali consultazioni siano effettuate nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>1bis</sup>. In particolare, ai fini di un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati.***

---

<sup>1bis</sup>GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

2. La presente direttiva non si applica

PE585.776v04-00

###### *Emendamento*

2. La presente direttiva non si applica

90/101

RR\1110918IT.docx

alle persone che *partecipano alla conduzione di*:

alle persone che:

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) *imbarcazioni da diporto;*

*Emendamento*

(a) *navigano per sport o svago;*

#### **Emendamento 6**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) traghetti che non si muovono autonomamente.

*Emendamento*

(b) *partecipano alla conduzione di* traghetti che non si muovono autonomamente;

#### **Emendamento 7**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze dell'ordine pubblico, dai servizi di difesa civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza;*

#### **Emendamento 8**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 3 – punto 15**

*Testo della Commissione*

(15) "tempo di navigazione": il tempo che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio effettuato da una nave su vie navigabili interne e convalidato dall'autorità competente;

*Emendamento*

(15) "tempo di navigazione": il tempo che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio effettuato da una nave su vie navigabili interne ***compreso, entro certi limiti, il tempo di formazione trascorso su un simulatore approvato a norma dell'articolo 19,*** e convalidato dall'autorità competente;

*Motivazione*

*La formazione sul simulatore costituisce una preparazione particolarmente efficace per far fronte a situazioni difficili e ad emergenze e dovrebbe quindi, entro certi limiti, contare ai fini dell'esperienza di lavoro richiesta per ottenere una qualifica.*

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – comma unico bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Uno Stato membro può esonerare dall'obbligo di cui al primo comma i conduttori di navi che operano esclusivamente su vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro. Lo Stato membro che concede l'esonero può rilasciare certificati di qualifica nazionali conseguibili a condizioni diverse dalle condizioni generali di cui alla presente direttiva. La validità di tali certificati nazionali di qualifica è limitata alle vie navigabili interne nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro.***

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Entro un termine di sei mesi dalla notifica, la Commissione adotta **una decisione di esecuzione che approva le** misure proposte se esse sono conformi al presente articolo e all'articolo 18 o, in caso contrario, che impone allo Stato membro di modificare o non adottare la misura proposta.

*Emendamento*

3. Entro un termine di sei mesi dalla notifica, la Commissione adotta **atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di integrare la presente direttiva definendo la procedura per l'approvazione delle** misure proposte se esse sono conformi al presente articolo e all'articolo 18 o, in caso contrario, che impone allo Stato membro di modificare o non adottare la misura proposta.

*(Il presente emendamento comporta la modifica dell'articolo relativo alla delega di poteri al fine di fare riferimento a questo paragrafo)*

*Motivazione*

*La classificazione di una via navigabile interna come a rischio particolare significa, di fatto, il mancato riconoscimento delle qualifiche armonizzate sulla tratta in questione. Un atto delegato è pertanto più appropriato di un atto di esecuzione per autorizzare tali deroghe.*

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) vengono fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), per il certificato di qualifica dell'Unione per membri **d'equipaggio**;

*Emendamento*

(a) vengono fornite le prove documentali soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), per il certificato di qualifica dell'Unione per **i** membri **del personale di coperta**;

*Motivazione*

*L'obiettivo della proposta è l'estensione del campo di applicazione a tutti i membri del personale di coperta, oltre che ai conduttori di navi.*

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. **I** programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **sono** riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio è **stabilito** il pertinente istituto di istruzione o formazione.

*Emendamento*

1. **Gli Stati membri possono istituire programmi di formazione per le persone di cui agli articoli 4, 5 e 6. Gli Stati membri provvedono affinché tali** programmi di formazione per il conseguimento di diplomi o certificati attestanti la conformità alle norme di competenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **siano** riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio il pertinente istituto di istruzione o formazione **svolge i propri programmi di formazione.**

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva  
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Nell'applicare il presente paragrafo, gli Stati membri applicano criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri riconoscono i diplomi o i certificati rilasciati a seguito del completamento di programmi di formazione approvati dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 1.**

*Emendamento*

Nell'applicare il presente paragrafo, gli Stati membri applicano criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, **tenendo conto dei principi delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere.**

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, l'accesso ai simulatori sia garantito ai cittadini di altri Stati membri.**

*Motivazione*

*Considerando che non tutti gli Stati membri dispongono di simulatori, sarebbe logico per quelli che ne dispongono compiere ogni sforzo per garantire che i cittadini di altri Stati membri vi possano avere accesso a fini di esame o di formazione.*

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I dati personali possono essere trattati solo a fini di:

I dati personali possono essere trattati **conformemente ai principi in materia di protezione dei dati personali stabiliti nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>** e solo a fini di:

---

**<sup>1bis</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).**

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di navi.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di navi. ***In questo contesto, essi rispettano pienamente i principi in materia di protezione dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.***

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva  
Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. ***La delega di potere*** di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 4, agli articoli 19 e 21 e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è ***conferita*** alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dal (\*entrata in vigore).

*Emendamento*

2. ***Il potere di adottare atti delegati*** di cui ***all'articolo 8, paragrafo 3***, all'articolo 15, paragrafi 1 e 4, agli articoli 19 e 21 e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è ***conferito*** alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dal ... [*data di entrata in vigore della presente direttiva*]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

*Motivazione*

*La delega di potere alla Commissione dovrebbe essere limitata nel tempo e il diritto dei co-legislatori di revocarla dovrebbe essere espresso chiaramente. L'articolo 8, paragrafo 3 dovrebbe costituire un atto delegato piuttosto che di esecuzione ed essere pertanto incluso nell'articolo 29 sull'esercizio della delega.*

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta gradualmente atti delegati che istituiscono:

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta gradualmente atti delegati **e di esecuzione** che istituiscono:

*Motivazione*

*L'emendamento corregge una svista, poiché l'elenco che segue riguarda anche gli atti di esecuzione, che devono essere adottati dalla Commissione.*

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. I membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima della data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo

3. I membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima della data successiva alla fine del periodo di recepimento di cui all'articolo

35 della presente direttiva o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di 10 anni dopo tale data. Durante tale periodo i membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave possono continuare ad invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica da parte delle autorità di altri Stati membri. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), della presente direttiva e di dimostrare, mediante un libretto di navigazione, i seguenti tempi di navigazione:

35 della presente direttiva o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di 10 anni dopo tale data. Durante tale periodo i membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave possono continuare ad invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica da parte delle autorità di altri Stati membri. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, a un'autorità competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), della presente direttiva e di dimostrare, mediante un libretto di navigazione **o un giornale di bordo**, i seguenti tempi di navigazione:

#### *Motivazione*

*I giornali di bordo possono parimenti rappresentare un mezzo per tenere un registro dei tempi di navigazione. Inoltre, entrambi gli strumenti di riferimento sono trattati allo stesso modo nel successivo paragrafo 4.*

### **Emendamento 22**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **il** [3 anni dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... [5 anni dopo l'entrata in vigore **della presente direttiva**]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

### *Motivazione*

*Contrariamente a quanto potrebbe far pensare il titolo della proposta, la direttiva non pone solo in essere un sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche. Al contrario, essa armonizza l'intero sistema di formazione e qualifica per la navigazione interna. È dunque opportuno offrire agli Stati membri e agli operatori più tempo per adattarsi.*

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di direttiva Articolo 37**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri ***che dispongano di vie navigabili interne ai sensi dell'articolo 3*** sono destinatari della presente direttiva.

### *Motivazione*

*Come nel caso della direttiva sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, la direttiva dovrebbe essere vincolante solo per gli Stati membri che dispongono di pertinenti vie navigabili interne.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	TRAN 11.4.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 11.4.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Joëlle Bergeron 15.3.2016
<b>Esame in commissione</b>	13.6.2016
<b>Approvazione</b>	12.7.2016
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 15 -: 4 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Daniel Buda, Angel Dzhabazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna		
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	18.2.2016		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	TRAN 11.4.2016		
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	EMPL 11.4.2016	IMCO 11.4.2016	JURI 11.4.2016
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	IMCO 15.3.2016		
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	EMPL 15.9.2016		
<b>Relatori</b> Nomina	Gesine Meissner 2.5.2016		
<b>Esame in commissione</b>	15.6.2016	26.9.2016	9.11.2016
<b>Approvazione</b>	10.11.2016		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	35 4 2	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zile, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec		
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Virginie Rozière		
<b>Deposito</b>	16.11.2016		